

REPERTORIO N. 29531

RACCOLTA N. 17804

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(DELIBERA N.24 DEL 12 MAGGIO 2025)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque questo giorno dodici del mese di maggio alle ore nove e minuti zero (09:00).

= 12 - maggio - 2025 =

In Monza, Via Giuseppe Ferrari n.5/a.

Davanti a me Dr. MASSIMO MALVANO Notaio residente in MONZA, ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso:

- ATTINI MARINO nato a Trieste il 24 giugno 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

- **BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI - REGINA MARGHERITA ONLUS**, con sede in Monza, Via Giuseppe Ferrari n.5/a, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Monza e della Brianza al n. d'ord.5 pag.130 vol.1 parte II analitica- dal 16 luglio 2012, C.F. 85005190153 e P.I. 00987530961.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, richiede, unitamente al qui presene Presidente del Consiglio di Amministrazione, il mio intervento per la redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del suddetto ente, qui riunito in questo giorno ed ora, a seguito di regolare convocazione, ai sensi dello Statuto sociale a mezzo posta elettronica in data 5 maggio 2025 prot.n.C02-2025/004, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto dell'Ente
2. Part-time
3. Varie ed eventuali

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- per designazione unanime assume la Presidenza di questa adunanza il Comparente;

- indi il Presidente:

. constatata la legittimità delle presenze e della rappresentanza dichiara validamente costituito il Consiglio nelle forme di legge e di statuto ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presente, oltre ad esso Comparente nella sua qualità di Consigliere, il Vice Presidente Nicola Stilla, il Presidente Pietro Piscitelli e il Consigliere Barbara Leporini; assente giustificato il Consigliere Delegato Maria Rita Zaldini

APERTA LA SEDUTA

Il Presidente prende la parola e propone di modificare lo statuto sociale adottando il testo sottoposto all'attenzione dei presenti.

Fa presente inoltre che i successivi punti all'ordine del giorno saranno trattati nel successivo Consiglio senza la presenza del notaio.

REGISTRATO A
Monza e Brianza
IL 30/05/2025
N. 20709
SERIE 1T
EURO 245

Indi il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

L'ASSEMBLEA

preso atto della proposta del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

---1) Di modificare lo statuto Sociale dell' Ente adottando il testo sottoposto all'attenzione dei presenti.

---2) Di conferire ai Consiglieri, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega, i poteri per compiere tutte le formalità richieste affinché le adottate deliberazioni abbiano puntuale e legittima esecuzione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche formali necessarie od utili per le pedissequhe iscrizioni, nonché per provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Da ultimo il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il nuovo testo integrale dello statuto sociale, testo che, previa mia lettura, qui si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle **ore** nove e venticinque (09:25).

Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia su quattro facciate di un foglio ho dato lettura al Comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore nove e trenta (09:30)

F.TO MARINO ATTINI

F.TO DR. MASSIMO MALVANO - NOTAIO

=====

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.N. 29531/17804

BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA"

STATUTO SOCIALE

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE.

1. La Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" (in seguito per brevità "Biblioteca"), fondata a Genova l'8 aprile 1928, eretta in Ente morale con D.P.R. 5 marzo 1951 n. 974, già Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) è un Ente di diritto privato, dotato di personalità giuridica, di interesse nazionale espressamente riconosciuto e disciplinato dalle Leggi 20 gennaio 1994, n. 52, 13 novembre 2002, n. 260, e 18 maggio 2011, n. 76.

2. La Biblioteca ha la propria sede legale in Monza.

3. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., la Biblioteca assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di <<Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" - Ente del Terzo Settore>> (acronimo ETS).

4. La Biblioteca, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali ed aprire sedi operative in Italia ed all'estero.

5. La Biblioteca esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, del diritto dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ART. 2

FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Biblioteca, nell'osservanza delle funzioni e competenze ad essa attribuite dalle Leggi 20 gennaio 1994, n. 52, 13 novembre 2002, n. 260, e 18 maggio 2011, n. 76, opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di più attività di interesse generale al fine di conseguire, in via prevalente, l'emancipazione culturale delle persone cieche e ipovedenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 138, anche con disabilità aggiuntive.

2. In particolare, ai fini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Ente svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

I) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

II) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss. mm., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

III) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

IV) formazione universitaria e postuniversitaria (lett. g);

V) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

VI) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

VII) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

VIII) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi dalla Biblioteca in quanto composta in misura non inferiore al set-

tanta per cento da enti del Terzo Settore (lett. m);

IX) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità visiva, anche con disabilità aggiuntive (lett. p);

3. Al fine di perseguire le attività di cui sopra l'Ente è impegnato a:

a) svolgere iniziative culturali di interesse sociale con finalità educativa per l'istruzione delle persone cieche e ipovedenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 138, anche con disabilità aggiuntive;

b) collaborare con Istituzioni ed Enti pubblici e privati per promuovere e/o convalidare la fruibilità di opere letterarie, scientifiche, scolastiche e musicali in funzione delle specifiche necessità delle persone non vedenti, ipovedenti e con disabilità aggiuntive;

c) diffondere la lettura tra le persone con disabilità visiva e con disabilità aggiuntive attraverso la diretta trasformazione, nel rispetto delle normative in materia di diritto d'autore vigenti, di prodotti librari nei formati accessibili e fruibili adeguati sia cartacei che digitali;

d) soddisfare le esigenze di studio, di informazione, di conoscenza e di svago delle persone con disabilità visiva e con disabilità aggiuntive;

e) sostenere la formazione musicale, universitaria e post-universitaria delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive;

f) elevare il livello culturale, tecnico e professionale delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive attuando le finalità della Legge 20 gennaio 1994, n. 52, della Legge 13 novembre 2002, n. 260, e della Legge 18 maggio 2011, n. 76;

g) realizzare le opportune attività di studio, ricerca e sperimentazione per introdurre, nella produzione libraria realizzata direttamente o per il tramite di centri appositamente convenzionati, l'uso delle nuove tecnologie e per adeguarla alle esigenze della propria utenza;

h) promuovere, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, la ricerca, la sperimentazione, la produzione e la diffusione di tecnologie e ausili idonei all'autonoma lettura delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive;

i) operare nel campo tiflogico e tiflotecnico, anche con i propri Centri di Consulenza Tiflodidattica, al fine di garantire in via prioritaria agli Enti Locali, alle Istituzioni Scolastiche, alle Famiglie degli Utenti ed agli stessi Utenti informazione e consulenza sulle necessità pedagogiche ed educative e sugli strumenti disponibili;

j) raccogliere, attraverso il Centro di Documentazione Tiflogica, le principali pubblicazioni delle scienze tiflogiche per renderle disponibili agli operatori e studiosi italiani e internazionali;

k) garantire la disponibilità di strumenti avanzati e di solu-

zioni d'avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;

l) promuovere, valorizzare e tutelare i beni archivistici ed i documenti di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) promuovere, a beneficio delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, la pubblicazione di libri, riviste, documenti e spartiti musicali, sia in formato digitale che mediante supporto cartaceo.

4. La Biblioteca, nell'ambito e in conformità alle proprie finalità istituzionali, può svolgere anche attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, elencate nel precedente comma 2, in osservanza a quanto prescritto dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Biblioteca effettua la raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

6. La Biblioteca può partecipare ad Associazioni, Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, le cui attività siano rivolte direttamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Biblioteca, la quale può concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni anzidette.

7. Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, la Biblioteca può attivare e partecipare a rapporti di partenariato con Enti Locali per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

ART. 3

BENEFICIARI DEI SERVIZI

1. Le attività della Biblioteca sono destinate in via prevalente alle persone cieche e ipovedenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 138, anche con disabilità aggiuntive, i quali possono accedere a uno o più servizi dalla stessa offerti.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE

1. La Biblioteca è un'organizzazione a rilevanza nazionale.

2. Sono Organi della Biblioteca:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Organo di Controllo e, nel caso previsto dal comma 4 del successivo art. 11, il Revisore Legale dei conti.

3. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide anche se tenute in audio o video conferenza.
4. Gli Organi il cui mandato sia scaduto rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, anche oltre la loro scadenza, fino all'insediamento dei nuovi Organi.
5. Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista un'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione nell'osservanza dell'ordinamento giuridico.

ART. 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Biblioteca è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, dei quali quattro nominati dalla Direzione Nazionale dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS e uno dal Ministero della Cultura.
2. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con la nomina di tutti i componenti ovvero, qualora entro il termine di scadenza del precedente Consiglio non siano stati nominati tutti i componenti, con la nomina di almeno la maggioranza di essi.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'insediamento, nella prima seduta utile successiva alle nomine, dal Presidente uscente ed è presieduta dal componente più anziano di età, sino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente fra i propri componenti.
5. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio e scadono con l'approvazione del quinto bilancio di esercizio successivo all'insediamento del Consiglio stesso.
6. Tutti i Consiglieri cessano dalle funzioni allo scadere del quinquennio, anche se nominati nel corso del medesimo in sostituzione di altri.
7. I Consiglieri decadono dal loro incarico per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio;
 - c) revoca da parte del soggetto titolare del potere di nomina;
 - d) definitivo impedimento ad esercitare la carica.

ART. 6

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Biblioteca.
2. In particolare spetta al Consiglio:
 - a) amministrare il patrimonio della Biblioteca;
 - b) modificare lo Statuto;
 - c) approvare e modificare i Regolamenti necessari al funzionamento dell'Ente;
 - d) nominare due componenti dell'Organo di Controllo e il com-

ponente dell'Organo di Revisione legale dei conti, se previsto, di cui agli articoli 30, comma 6, e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, su proposta del Presidente, scelti fra soggetti in possesso di adeguata affidabilità, esperienza e competenza in campo amministrativo-contabile;

e) approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il budget previsionale dell'esercizio dell'anno seguente, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le linee guida di cui al medesimo articolo;

f) deliberare l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

g) autorizzare il Presidente a stare in giudizio nelle liti attive o passive;

h) autorizzare l'adesione a Organismi nazionali e internazionali e l'apertura di sedi secondarie in Italia ed all'estero;

i) deliberare l'assunzione di personale dipendente e conferire incarichi a collaboratori e/o consulenti;

j) individuare il contratto di lavoro del personale dipendente della Biblioteca e approvare eventuali contratti integrativi aziendali;

k) deliberare sull'applicazione degli istituti contrattuali relativi al personale dipendente;

l) ratificare nella prima riunione utile le deliberazioni d'urgenza adottate dal Presidente;

m) individuare e implementare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali alle stesse;

n) la pronuncia di definitivo impedimento ad esercitare la carica o di decadenza del singolo componente, previa tempestiva comunicazione di avvio del relativo procedimento all'interessato ed al soggetto che l'abbia nominato;

o) la presa d'atto delle dimissioni del singolo componente;

p) lo scioglimento e la trasformazione della Biblioteca;

q) l'eventuale costituzione di un comitato tecnico-scientifico composto da esperti del settore librario, tiflologico e pubblicistico in genere;

r) la facoltà di nominare un Presidente onorario;

s) ogni altro provvedimento inerente alla continuità funzionale della Biblioteca.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due mesi e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno due Consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato mediante avviso che deve contenere il luogo, il giorno, l'ora, la modalità della riunione e gli argomenti da discutere, spedito agli aventi diritto e da essi ricevuto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per

l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (preferibilmente la posta elettronica) che assicuri l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore.

3. Il Consiglio è validamente insediato con la presenza effettiva di almeno tre componenti.

4. Non sono ammesse presenze per delega.

5. Alle riunioni del Consiglio interviene senza diritto di voto un dipendente della Biblioteca con funzioni verbalizzanti e di segreteria.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare anche soggetti terzi.

7. Le votazioni avvengono per appello nominale ed hanno sempre luogo con voto segreto quando si tratta di eleggere Presidente e Vicepresidente ovvero quando riguardano questioni personali. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter cod. civ.

8. Le deliberazioni si intendono approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Solo in caso di parità dei voti favorevoli e contrari è dirimente il voto espresso dal Presidente.

9. Le deliberazioni per:

- a) scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- b) modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) sfiducia al Presidente o al Vicepresidente;

sono valide se assunte con la maggioranza espressa da almeno quattro componenti del Consiglio.

ART. 8

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Biblioteca.

2. Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) propone al Consiglio di promuovere giudizi civili, penali, amministrativi e tributari o di resistere negli stessi;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) nei casi di urgenza può adottare i provvedimenti ritenuti necessari, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta utile;
- e) promuove il procedimento di nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza naturale nei confronti dei titolari dei relativi poteri di nomina;
- f) promuove il procedimento di sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente cessato dalla carica per impedimento definitivo, decadenza o dimissioni.

ART. 9

VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente supporta il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, in caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e responsabilità.

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di Controllo è istituito ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nella composizione collegiale di tre membri, due nominati dal Consiglio di Amministrazione e uno nominato dal Ministero della Cultura.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce se l'Organo di Controllo deve esercitare anche la revisione legale dei conti, dovendo in tal caso tutti i componenti essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, come previsto dalla parte seconda del comma 6 dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Qualora non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dal precedente comma 2 del presente articolo il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei conti.

4. Tutti i componenti degli Organi di cui ai commi precedenti cessano dalle funzioni congiuntamente al Consiglio di Amministrazione allo scadere del quinquennio, anche se nominati nel corso del medesimo in sostituzione di altri, e possono essere riconfermati.

5. Il funzionamento dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei conti è disciplinato dal Regolamento approvato dallo stesso Organo in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore.

ART. 11

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il patrimonio sociale della Biblioteca è unico ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui la stessa abbia la proprietà a qualsiasi titolo.

2. Le risorse finanziarie della Biblioteca sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
- c) da eredità, legati, donazioni e oblazioni;
- d) dai proventi derivanti da iniziative di carattere economico svolte dalla Biblioteca nel conseguimento delle proprie finalità, dalla raccolta fondi o da attività promozionali e da ogni altra entrata.

3. Il patrimonio della Biblioteca, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali,

possono essere impiegati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Durante la vita della Biblioteca è vietata:

a) la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

b) la corresponsione ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

c) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi e dalla Legge;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Biblioteca o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Biblioteca, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

5. La Biblioteca può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 12

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO DI CARICHE

DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA - SEGRETO DI UFFICIO

1. Il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente con la Biblioteca stessa.

2. I componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei conti non possono ricoprire alcuna altra carica nella Biblioteca.

3. Tutti i soggetti che ricoprono una qualunque carica all'interno della Biblioteca sono tenuti, anche dopo la cessazione dell'ufficio, al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e dell'obbligo di riservatezza per quanto attiene alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza riguardanti la Biblioteca. Analogamente essi devono astenersi da atti, comportamenti e giudizi gravemente lesivi dell'immagine o della credibilità della Biblioteca.

ART. 13 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento della Biblioteca può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 7 del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Biblioteca sarà devoluto, previo parere preventivo dall'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad un Ente iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le caratteristiche che saranno previste nell'atto di scioglimento.

ART. 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Consiglio di Amministrazione, in carica alla data di iscrizione della Biblioteca al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2026.

2. In caso di modifiche alle norme statutarie, sino al completamento del procedimento di approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti, resta in vigore a tutti gli effetti il testo dello Statuto nella versione precedente alle stesse modifiche.

3. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO MARINO ATTINI

F.TO DR. MASSIMO MALVANO - NOTAIO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Massimo Malvano**, Notaio in Monza (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Monza nel mio studio in Via Gerardo dei Tintori n. 7, il giorno dieci settembre duemilaventicinque

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Malvano